



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

LA VERITA' SULLA GALLERIA PAVONCELLI BIS

1) PREMESSA

Coloro che hanno seguito le vicende e le polemiche innescate, anche a mezzo stampa, sulla realizzazione della nuova Galleria Pavoncelli, sanno che finalmente, dopo circa dodici anni di attesa, si è giunti all'avvio delle attività propedeutiche alla ripresa dei lavori.

Occorre precisare innanzitutto che la scelta dell'intervento quale priorità attuativa attiene a sfere decisionali di competenza in primis delle singole Regioni interessate; tali scelte non competono alle funzioni demandate al Commissario Straordinario la cui attività, a valle delle scelte strategiche operate, attiene unicamente agli aspetti realizzativi dello stesso, e, pertanto, ogni contestazione inerente la valenza dell'intervento e l'impatto "politico" sul territorio deve essere mossa e risolta nei rispettivi ambiti regionali.

Ho sinora sopportato pazientemente la divulgazione di notizie non rispondenti al vero, senza intervenire nella polemica, al solo scopo di non contribuire a rinfocolarla, convinto, personalmente, che la stessa potesse avere solo l'effetto o lo scopo di ingenerare il dubbio sull'effettiva appaltabilità e realizzabilità dell'opera, con ciò ingenerando un clima di incertezza da parte dei concorrenti alla gara d'appalto, tale da rappresentare una vera e propria turbativa d'asta.

Credo però, a valle dei risultati della gara d'appalto, che ha visto la partecipazione di ben otto concorrenti, tra i quali alcuni dei principali esponenti dell'imprenditoria italiana, che tale pericolo sia oramai scongiurato e che quindi sia giunto il momento di fare chiarezza, a livello documentale, e non sulla base soltanto di convincimenti personali o di affermazioni assiomatiche, sull'effettivo iter tecnico amministrativo percorso negli anni ed in particolare, soprattutto, nei mesi scorsi, per giungere all'affidamento della realizzazione delle opere.

2) LA VECCHIA GALLERIA PAVONCELLI

E' opportuno fare alcuni brevi cenni sulla storia della vecchia galleria Pavoncelli per comprendere a pieno le motivazioni che hanno portato alla determinazione di provvedere alla sua sostituzione con una nuova galleria che ne fungesse da by-pass e ciò sia per completezza d'informazione, sia per sconfessare quanti hanno avuto ad affermare, non si sa sulla base di quali elementi conoscitivi, che la vecchia galleria non richiedesse una sostituzione.

Una delle principali fonti di approvvigionamento idrico dell'Acquedotto Pugliese è costituita dalle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; le acque di tali sorgenti vengono trasportate in Puglia attraverso il canale principale dell'Acquedotto che nel tratto tra Caposele e Conza della



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

Campania è costituito dalla galleria di valico nota come “*Galleria Pavoncelli*”, realizzata in muratura agli inizi del 1900. Tale importantissima via d'acqua consente di servire un'utenza di oltre 1.700.000 abitanti.

La Galleria, sin dall'atto della sua realizzazione, vuoi per le caratteristiche costruttive, d'altro canto usuali nel periodo di realizzazione, vuoi per le caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati, è stata sin dall'inizio soggetta a fenomeni di dissesto che hanno richiesto, negli anni, una




FOTO n°1

serie di interventi manutentivi che, ovviamente, potevano avere una durata di effettuazione limitata a soli due o tre giorni, data l'impossibilità di effettuare sospensioni dell'esercizio della galleria per

tempi più lunghi, rappresentando la stessa l'unica fonte di approvvigionamento per molti cittadini pugliesi e lucani.



FOTO n°2

Nel corso degli anni i normali interventi manutentivi sulla galleria sono divenuti sempre più difficoltosi e frequenti, spingendo già nel 1956 l'allora Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) a presentare al Ministero dei LL.PP. un progetto che prevedeva la realizzazione di un nuovo canale che costituisse un by-pass alla

galleria.

Durante gli eventi sismici del novembre 1980 la galleria Pavoncelli ha subito danni gravissimi che hanno reso necessari interventi di durata ben maggiore rispetto ai soliti (circa quattro mesi) e, per consentire l'interruzione per tale durata del flusso idrico in galleria si giunse alla dichiarazione dello stato di emergenza con la nomina di un apposito Commissario. Da parte dello stesso furono realizzati una serie di interventi propedeutici e sussidiari che consentirono alle popolazioni di sopportare, sia pure con pesanti disagi, che ancora oggi i cittadini interessati rammentano, la riduzione della disponibilità idrica connessa ad una così lunga interruzione nel



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

funzionamento della galleria; tali interventi richiesero, tra l'altro, una spesa considerevole da parte dello Stato che ammontò, all'epoca, a circa 1.300 miliardi di lire.

Gli interventi di risanamento in galleria determinarono, peraltro, un restringimento della sezione con conseguente riduzione della portata trasferita, dai precedenti 6,5 mc/s a circa 4,5 mc/s.

Le vicende succedutesi durante l'esercizio della vecchia galleria Pavoncelli sono state in estrema sintesi descritte al fine di anticipare al lettore quale sia, da un punto di vista qualitativo, l'attuale stato di degrado statico della stessa; tale stato, avviatosi come detto da lungo tempo, può



FOTO n°3

essere con maggiore evidenza compreso con l'osservazione delle riprese fotografiche di alcuni dei dissesti più importanti.

Le precedenti Foto 1 e 2 raffigurano lesioni orizzontali risalenti rispettivamente al 1927 ed al 1931; tale tipo di lesione è frequentemente riscontrabile lungo tutto lo sviluppo della galleria.

Venendo a tempi più recenti, si può osservare nella Foto 3 un notevole sollevamento dell'arco rovescio, che ha

implicato anche una rilevante deformazione dei sovrastanti binari, verificatosi nell'anno 2003; nella foto 4 è visibile l'apertura di un fornello in calotta, verificatasi nel 1999; nella foto 5 sono evidenziati gli effetti di un fornello sulla sezione della galleria, prodottosi nel 2005 e nella foto 6 la presenza di lesioni diffuse sulla calotta.

Queste sono solo, evidentemente, le riprese fotografiche di alcuni dei numerosi dissesti che hanno interessato e stanno interessando la vecchia galleria Pavoncelli e sono state riportate allo



FOTO n°4

scopo di far comprendere come, nel tempo, nonostante i numerosi interventi di rinforzo effettuati, si



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

siano ingenerati notevoli restringimenti della sezione che hanno fatto sì che la portata trasferita attraverso la galleria ammontante, come già detto, prima del sisma del 1980, a circa 6.5 mc/sec, sia oggi ridotta a meno di 4.5 mc/sec.

Al fine di chiarire ulteriormente, qualora ve ne fosse ancora bisogno, quale sia il



FOTO n°5

complessivo stato di degrado statico della galleria, è opportuno esaminarne il profilo longitudinale, visibile nella pagina seguente, sul quale sono stati riportati tutti gli interventi di rinforzo effettuati nel tempo con la posa in opera di centine metalliche. Dall'esame di tale elaborato si evidenzia come i dissesti interessino gran parte della galleria, ma anche e soprattutto come detti dissesti si siano

ingenerati progressivamente nel tempo, il che fa ovviamente dedurre come le cause che li hanno generati siano ancora presenti e come quindi la funzionalità di tale galleria non sia più garantita a lungo termine.




FOTO n°6



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis



3) LA NUOVA GALLERIA PAVONCELLI BIS

In seguito a tutte le vicende innanzi esposte, giustamente, l'EAAP si attivò sin dal verificarsi dei dissesti provocati dal sisma del 1980 per avviare la realizzazione di una nuova Galleria che servisse da by-pass della galleria dissetata. Tale realizzazione avrebbe avuto un duplice effetto positivo per garantire l'approvvigionamento idrico delle cittadinanze servite tramite tale via d'acqua e cioè:

- a) avrebbe consentito di mettere fuori servizio la vecchia galleria, consentendone così una ristrutturazione efficace, e non solo una realizzazione di interventi localizzati da effettuare in tempi di interruzione del flusso estremamente brevi;
- b) una volta ristrutturata integralmente la vecchia galleria, si sarebbe avuta la disponibilità di due gallerie per superare le zone fortemente sismiche nelle quali tali gallerie si sviluppano, consentendo, quindi, di affrontare con maggiore sicurezza l'eventualità di nuovi movimenti tellurici.

Attivandosi in tale direzione, l'EAAP ottenne un finanziamento di £ 144,598 Mldi, ai sensi della Legge n. 64 del 1986, nell'ambito del secondo piano di attuazione del programma triennale di



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

sviluppo del Mezzogiorno 1988-'90 cui fece seguito la stipula della relativa convenzione con l'Agenzia per il Mezzogiorno (convenzione n. 199/88).

L'EAAP procedette, quindi, previa gara di evidenza pubblica all'affidamento della realizzazione della nuova galleria di valico.

Nel corso dei lavori, però, intervennero alcune problematiche idrogeologiche che ne condizionarono fortemente la prosecuzione, senza l'insorgere delle quali tale galleria sarebbe da tempo in esercizio. In particolare, nello scavo in galleria, furono intercettate venute idriche sempre più consistenti, fino a raggiungere una portata complessiva drenata dalla galleria pari a circa 700 l/s.

Nelle more delle determinazioni da assumere sugli interventi necessari per bloccare in via definitiva il drenaggio della falda, si ricorse alla realizzazione di un setto tampone in calcestruzzo, con il quale le acque drenate sono state confinate nel tratto di galleria scavato fra il setto medesimo ed il fronte di avanzamento per circa 190 metri (cosiddetta "*tratta allagata*").

Ma, a causa della controversia insorta con l'impresa realizzatrice dell'opera nel corso dei lavori, l'EAAP, nel 1993, addivenne alla rescissione del contratto ed al riappalto attraverso una nuova gara, espletata al massimo ribasso: anche, però, con la nuova impresa esecutrice si instaurò un contenzioso che sfociò, nuovamente, in una rescissione del rapporto contrattuale nel corso del 1997.

A tale ultima rescissione non ha fatto seguito alcun ulteriore affidamento dei lavori.

In contemporanea a tali avvenimenti, le crescenti venute d'acqua, defluenti dal fronte di scavo del Vallone delle Brecce, inducevano il Sindaco di Caposele ad emettere ordinanza di sospensione dei lavori, anche a seguito di una nota dell'Assessore alle Acque ed Acquedotti della Regione Campania.

Venne pertanto avviato e perfezionato da parte dell'EAAP l'iter autorizzativo delle opere, tramite la procedura prevista dall'art. 81 del D.P.R. n° 616 del 1977, per ciò che concerneva sia l'approvazione in sanatoria delle opere già realizzate, sia quella delle opere ancora da realizzare nei territori dei comuni di Caposele e di Conza della Campania. Tale procedura si concluse con il provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici in data 01.08.1997, emesso a seguito della Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, con il quale si accertava l'intervenuto perfezionamento, in quella sede, dell'intesa Stato-Regione e, pertanto, si regolarizzavano in sanatoria le opere relative alla realizzazione della galleria Pavoncelli bis.

Al fine di provvedere con la massima celerità possibile alla ripresa dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 135/1997 veniva nominato con apposito D.P.C.M. un Commissario



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

Straordinario, dopo breve tempo sostituito con altro Commissario. Quest'ultimo, inizialmente, ritenne di riconsiderare, aggiornare ed integrare il progetto già disponibile, oggetto della procedura autorizzativa di cui detto innanzi, in seguito demandò all'allora Provveditorato alle OO.PP. della Campania le attività progettuali che avrebbero avuto valenza di progettazione preliminare ai fini dell'esperimento di un appalto concorso; successivamente detto Commissario Straordinario promuoveva, modificando i propri intendimenti iniziali, la redazione dell'attuale progetto definitivo per il completamento della nuova Galleria Pavoncelli bis, sempre demandandone le attività progettuali allo stesso Provveditorato.

Superfluo tediare il lettore con l'esposizione di quanto avvenuto nei successivi otto anni; è sufficiente riferire che, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui attenzione sulla problematica veniva attirata dal Sottosegretario con delega alle acque On. Guido Viceconte che evidenziava la fase di stallo cui si era arrivati nella realizzazione di un'opera talmente importante e vitale per le popolazioni pugliesi e lucane, con D.P.C.M. del 29.10.2005 il Presidente del Consiglio riteneva di sostituire con lo scrivente il Commissario Straordinario, attribuendo al nuovo Commissario anche le funzioni di "Stazione Appaltante".

L'incarico fu assunto con la precisa intenzione da parte del nuovo Commissario di riavviare i lavori con estrema rapidità, possibilmente nei limiti temporali (dieci mesi) ipotizzati all'atto della sua designazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, determinato perciò a rimuovere tutti gli ostacoli che si frapponevano al raggiungimento di tale obiettivo, risolvendo le eventuali criticità ed espletando le attività necessarie per riaprire i cantieri.

In tale ottica, il primo passo necessario era quello di esaminare il livello di progettazione raggiunto e quali fossero i permessi e le autorizzazioni ancora necessarie.

Da tale esame e dagli atti a disposizione si è potuto evincere che:

A) per quanto atteneva al livello di progettazione raggiunto

- risultava essere stata completata, a cura del gruppo di progettazione, la redazione del progetto definitivo delle opere;
- tale progetto definitivo era suddiviso in tre parti che possono essere in sintesi così descritte:
 - a) **Parte A**, costituita dalla galleria Pavoncelli bis della lunghezza di circa 10,3 km e dalle opere connesse, comprendenti anche gli interventi occorrenti al risanamento ed al completamento della parte già eseguita, ad eccezione del tratto di galleria allagato e della centrale idroelettrica, per un importo dei lavori pari ad € 111.137.363,36;



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

- b) **Parte B**, costituita dalla tratta allagata di galleria dello sviluppo di circa 200 metri, che ne prevede la realizzazione mediante la compartimentazione dell'avanzamento in brevi tronchi, tramite l'impiego di diaframmi in acciaio, per un importo dei lavori pari ad € 1.567.669,4;
- c) **Parte C**, costituita dalla centrale idroelettrica della potenzialità di circa 1,5 MW, destinata a turbinare le acque provenienti dalle sorgenti di Cassano Irpino prima che queste siano immesse nella nuova galleria in località Vallone della Breccia, per un importo dei lavori pari ad € 1.740.196,46; tale parte dell'intervento, finalizzata esclusivamente alla produzione di energia a vantaggio del Comune di Caposele, che ne avrebbe usufruito gratuitamente per la pubblica illuminazione, risultava meramente accessoria alle parti A e B, senza influenzarne in alcun modo il funzionamento;
- il C.T.A. presso il Settore Infrastrutture del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise, nell'adunanza del 12 settembre 2005 aveva reso il voto n° 53 con il quale veniva espresso il parere che il progetto di che trattasi, *“sia nella parte “A” che nella parte “B”, appare completo e corredato di tutti gli elaborati previsti dalla Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione, per quanto attiene un progetto definitivo”* e pertanto esprimeva parere favorevole alla sua approvazione;
 - il C.T.A. presso il Settore Infrastrutture del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise, nell'adunanza del 13 ottobre 2005 aveva reso il voto n° 60 con il quale, riesaminato il progetto della centrale idroelettrica, parte “C”, lo riteneva *“completo e corredato di tutti gli elaborati previsti dalla Legge 109/94 e sue modifiche e integrazioni e dal Regolamento di attuazione, per quanto attiene al progetto definitivo”* e pertanto esprimeva parere favorevole alla sua approvazione.
- Risultava, cioè, che a livello progettuale erano state completate tutte le attività necessarie per procedere all'appalto delle opere, ove si fosse inteso ricorrere ad un appalto integrato.

B) Per quanto riguardava i permessi e le autorizzazioni già recepite e da recepirsi:

- la Regione Campania con deliberazione n. 0712/AC del 2 giugno 1997, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e s.m.i. e dell'art. 3 del D.P.R. 383/94, previa acquisizione di tutti i pareri da parte dei soggetti interessati, in merito al progetto redatto dall'EAAP, in qualità di Ente attuatore, aveva espresso parere favorevole alla costruzione del raddoppio della Galleria Pavoncelli;



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

- con nota n. 1976 in data 1.8.1997, il Ministero dei LL.PP. aveva accertato la conformità urbanistica per il completamento delle opere ancora da realizzare e, a sanatoria, per quelle già realizzate, nonché il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione;
- era stata celebrata una Conferenza di Servizi, indetta, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. dall'allora Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania, per l'esame del progetto preliminare approntato a cura del medesimo Provveditorato, che si era conclusa in unica seduta, in data 10.09.2002, nella quale si era ratificato, come rilevabile dal relativo verbale, che *"...il progetto all'esame non prevede modifiche sostanziali di tracciato rispetto al progetto già approvato in precedenza e per il quale risulta già raggiunta l'intesa Stato-Regione ex art. 81 del D.P.R. n. 616/77"* e che *"...ai sensi del D.P.R. 12.04.96 il progetto non va sottoposto alla V.I.A. essendo il tracciato della galleria inferiore ai 20 km, evidenziando altresì che eventualmente potrà essere sottoposta a V.I.A. solo la Centrale Idroelettrica..."* ;
- risultava avviata e sospesa senza limiti temporali una conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. relativa all'esame del progetto definitivo dell'intervento.

Non essendo state evidenziate all'atto della convocazione di tale conferenza quali fossero le autorizzazioni che nella stessa sarebbero state raccolte, sulla base delle risultanze della conferenza tenutasi in data 10.09.2002, si è potuto evincere che tale conferenza di servizi aveva il solo scopo di recepire la V.I.A. relativa alla parte C del progetto, essendo lo stesso già dotato di tutte le altre necessarie autorizzazioni, come rilevabile dai voti del C.T.A. innanzi richiamati.

Valutando l'opportunità, per le motivazioni che più innanzi si esporranno, di posticipare la richiesta di tale V.I.A., il Commissario Straordinario ha proceduto, in piena legittimità, all'approvazione del progetto ed al successivo bando della relativa gara, individuando la più idonea tipologia di gara in quella dell'appalto integrato con offerta migliorativa ed aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- la realizzazione della galleria Pavoncelli bis presenta rilevanti problemi tecnici connessi all'avanzamento in sotterraneo, soprattutto nelle argille varicolori soggette a facile degrado in presenza di aria, al completamento del rivestimento nel tratto allagato, anche in rapporto al turbamento dei flussi idrici che avrebbero potuto influire sulla portata della sorgente "Sanità", ed in generale a tutti gli aspetti connessi all'attuazione di un'opera di notevole impegno ingegneristico. Ciò induceva a ricercare il supporto di ulteriori adeguate esperienze



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

professionali e imprenditoriali, prevedendo la possibilità, per l'Amministrazione Appaltante, di valutare ed, eventualmente, accettare le proposte migliorative del progetto a base di gara, sempre che non costituissero varianti sostanziali, richiedendo altresì la garanzia, da supportare con idonei elaborati, che l'opera, sia in fase di esercizio che in fase costruttiva, non modificasse l'attuale assetto idrologico del bacino;

- la scelta di cui innanzi avrebbe potuto con tutta probabilità portare, tra l'altro, alla determinazione di realizzare una centrale idroelettrica difforme da quella prevista nel progetto definitivo posto a base di gara e quindi era senza dubbio più opportuno richiedere la V.I.A. per il progetto definitivo quale sarebbe risultato successivamente all'espletamento della gara ed all'aggiudicazione della stessa.

Tale decisione fu assunta, peraltro, verificando come lo stralcio della centrale idroelettrica, da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale, fosse sicuramente ammissibile, non essendo in alcun modo la realizzazione di tale centrale condizionante o connessa con la funzionalità del resto dell'opera. Ci si è, dunque, accertati che tale stralcio non costituisse uno spezzettamento di un progetto unitario nelle sue componenti, il che avrebbe potuto essere interpretato come un escamotage finalizzato a sottrarre l'intera opera ad una dovuta valutazione complessiva, constatando che detto stralcio riguardava una parte dell'intervento la cui eventuale mancata realizzazione non avrebbe avuto alcun influenza sulla restante parte, sortendo solo l'effetto di creare un danno ai cittadini del Comune di Caposele in quanto l'energia prodotta da tale centrale, da fornirsi, come già detto, a titolo gratuito a tale Comune per la pubblica illuminazione, non sarebbe più stata disponibile.

Tutto quanto innanzi esposto è stato ciò che in realtà ha motivato l'operato del Commissario Straordinario che, come può valutare chi esamini la vicenda senza ostili preconcetti, non solo ha operato in termini assolutamente legittimi, ma per di più lo ha fatto, in pratica, senza la necessità di ricorrere ai poteri di deroga, nonostante la legge glieli concedesse.

4) LE PRETESTUOSE ACCUSE

Ma, purtroppo, nel nostro paese non è ben visto chi nel realizzare opere pubbliche agisce con decisione e rapidità, forse perchè, così facendo, non si concede ad alcuni di avere il tempo di guardarsi intorno.

Ciò ha portato, come innanzi accennato, al tentativo di innescare una polemica con lo scrivente, con il probabile scopo, non troppo recondito, di rallentarne l'attività.



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

A tal fine, sia in sedi a ciò legittimate, sia in convegni o assemblee, dove ci si è ben guardati dall'invitare lo scrivente, allo stesso sono state avanzate una serie di accuse, che, come in seguito si capirà, sono del tutto destituite di alcun fondamento di legittimità ma basate esclusivamente su una facile demagogia.

Nella speranza di rammentarle tutte, le contestazioni mosse al Commissario Straordinario possono così riassumersi:

- a) ha sospeso la conferenza dei servizi in essere, privando, in tal modo, i tutori degli interessi delle comunità irpine della possibilità di manifestare il proprio parere;**
- b) non ha assoggettato il progetto intero dell'opera a valutazione d'impatto ambientale, in difformità da quanto le vigenti norme prevedono, norme da cui non è titolato a derogare;**
- c) sta tentando, con la realizzazione dell'opera, di derubare le comunità irpine della risorsa idrica trasferendone verso la Puglia una quantità superiore alla prevista;**
- d) tale trasferimento è illegittimo in quanto non preceduto da un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 17 della "Legge Galli".**

Saranno forse state mosse anche altre accuse, ma queste sono state le più frequenti e quelle più utilizzate per istigare l'opinione pubblica irpina all'opposizione nei confronti della realizzazione dell'opera.

Nel seguito, se il lettore avrà la pazienza di seguire un'esposizione normativa che probabilmente corre il rischio di tediare, si dimostrerà, per ciascuna di esse, l'infondatezza delle accuse mosse all'operato del Commissario Straordinario.

4.a) Ha sospeso la conferenza dei servizi

Il Commissario Straordinario ha interrotto la conferenza in essere in quanto l'autorizzazione che la stessa doveva recepire, la V.I.A. sulla centrale idroelettrica, sarebbe stata rilasciata su un progetto probabilmente difforme da quello che si sarebbe inteso realizzare.

Se quella innanzi riportata è la motivazione sostanziale predominante dell'interruzione della conferenza, non vanno trascurate una serie di ragioni formali che ne avrebbero in ogni caso invalidato gli effetti ed in particolare:

- la succitata conferenza risultava indetta dal S.I.I.T. Campania-Molise, evidentemente nella sua veste di Stazione Appaltante, essendo stato individuato come tale dal precedente Commissario; ma con il D.P.C.M. di nomina dell'attuale Commissario le funzioni di Stazione Appaltante sono state allo stesso conferite e quindi la conferenza avrebbe dovuto, a tal punto, essere presieduta dallo scrivente, ove la ritenesse utile, in quanto il Direttore Generale del S.I.I.T., oramai, non era più legittimato a farlo poichè non più rappresentante dell'Amministrazione precedente, giusta



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

comma 1 dell'art.14 della legge 7.08.1990 n°241, come integrata e modificata dalle leggi n°340/2000 e n°15/2005;

- il comma 3 dell'art.14-ter della succitata norma impone che, nella prima riunione della conferenza, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva (determinazione che non è stata effettuata); i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo che (comma 4) nei casi in cui sia richiesta la V.I.A., nel qual caso la conferenza si esprime dopo tale valutazione nelle more della quale i suddetti termini sono sospesi, per un massimo di novanta giorni; se la V.I.A. non interviene entro novanta giorni, l'amministrazione competente si esprime in conferenza che deve concludersi entro i successivi trenta giorni o, in caso di richiesta da parte della maggioranza delle amministrazioni partecipanti, per approfondimenti, entro ulteriori trenta giorni. Nulla di tutto ciò è stato fatto nella conferenza in questione, risultando la stessa alla data del 18.12.2005, sospesa, in attesa di determinazioni da parte di una Commissione istituita dalla Regione, senza che fosse stato neanche richiesto il rilascio della V.I.A. Evidente quindi che si procedeva in conferenza non nel rispetto della vigente normativa;
- risultavano presenti in conferenza, non in veste di semplici uditori senza diritto di voto, rappresentanti di Enti non competenti al rilascio di alcun parere inerente nè la V.I.A. nè, più in generale, la realizzazione dell'opera, il che inficiava la validità della conferenza stessa;
- il comma 2 dell'art. 14-bis prevede che nella realizzazione di opere pubbliche la conferenza si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul definitivo, i pareri e le autorizzazioni necessarie, con apposito termine nel caso di necessità di V.I.A.; al comma 4 dello stesso articolo è chiarito che le indicazioni fornite in sede di esame del preliminare, possono essere modificate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle successive fasi del procedimento; ma nella fattispecie il progetto definitivo era assolutamente coerente con quello preliminare in relazione al quale la conferenza aveva ratificato la non necessità di valutazione di impatto ambientale, se non per la centrale idroelettrica. A tal proposito singolari sono le doglianze dell'Ente Parco dei Monti Picentini che lamenta di non essere stato invitato alla conferenza celebratasi sul preliminare, tenutasi in data 10.09.2002, laddove l'Ente è stato costituito con decreto n° 378 dell'11.06.2003 del Presidente della Regione Campania pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 30.06.2003, quindi nove mesi dopo tale data.



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

Quanto innanzi esposto è di per sè sufficiente per motivare l'interruzione di una conferenza dei servizi inutile e che per giunta stava procedendo non nel rispetto della vigente normativa.

4.b) Non ha assoggettato l'intera opera a Valutazione d'Impatto Ambientale

Nonostante quanto asseverato dalla conferenza dei servizi tenutasi sul progetto preliminare, lo scrivente Commissario ha ritenuto di esaminare, a differenza delle accuse mosse, la normativa vigente, al fine di verificare se la stessa imponesse o meno il rilascio della V.I.A. in relazione alle parti A e B dell'opera come innanzi descritta; dell'opera integrale, cioè, con esclusione della sola centrale idroelettrica, come più volte detto, non funzionalmente connessa al resto dell'opera.

La normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. 12.4.1996 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22.02.1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", integralmente recepito dalla Regione Campania.

L'Art. 1 di tale norma recita testualmente ai commi 3,4 e 5:

- "3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A".*
- "4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394".*
- "5. per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%".*

Orbene, le opere in oggetto, per le loro caratteristiche, possono trovare in qualche modo un richiamo esclusivamente nelle tipologie riportate nell'allegato B al punto 7, sub d) e sub m) e cioè

sub d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

sub m) acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km.



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

Alcuni hanno sostenuto la tesi che l'intera opera fosse da assoggettare a V.I.A. in quanto trattasi di opera connessa al trasferimento di una risorsa idrica di entità superiore ai 200 litri al minuto secondo e quindi prevista dal punto 7d) dell'allegato B di cui al surriportato comma 4.

Tale tesi è evidentemente capziosa poichè l'opera in questione non riguarda in alcun modo l'opera di presa dalla sorgente e quindi non prevede una nuova derivazione di risorsa idrica, risultando, come ampiamente esposto in precedenza, esclusivamente un by-pass di un tratto del cosiddetto canale principale dell'Acquedotto del Sele Calore, esistente da oltre un secolo e per il quale esiste una concessione di derivazione valida sino al 2032.

Ritenere tale tesi corretta, significherebbe poter ritenere che ove, ad esempio, si dovesse realizzare un by-pass del canale principale in vicinanza di Gioia del Colle, distante molte decine di chilometri dalla sorgente, detto by-pass andrebbe assoggettato a valutazione d'impatto ambientale da parte della Regione Campania e che, in merito, dovrebbero esprimere il proprio parere le Amministrazioni irpine. E' chiaro, allora, che chi sostiene questa tesi o non ha dimestichezza con l'interpretazione delle leggi, ovvero, volutamente ne adotta una fuorviante.

E' evidente, infatti, che tale norma si riferisce alla realizzazione di opere per nuovi trasferimenti di risorsa idrica e non ad opere che servono solo a garantire in sicurezza un trasferimento esistente.

Altra ipotesi avanzata è che l'opera debba essere assoggettata integralmente alla valutazione di impatto ambientale a seguito del combinato disposto dei commi 4 e 5 innanzi riportati.

Tale lettura combinata dei due commi implicherebbe che, ove un acquedotto interessi anche parzialmente un'area protetta, il limite dei 20 km di cui al succitato punto 7m) andrebbe dimezzato a 10 km e quindi l'opera in questione, lunga 10,218 km sarebbe da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale, anche se interessa l'area protetta del Parco dei Monti Picentini solo per alcune decine di metri di sviluppo, peraltro in gran parte già realizzati.

In linea di principio non si concorda con una lettura combinata dei due commi surriportati; se infatti il Legislatore avesse voluto inserire una fattispecie definita dal combinato disposto dei commi 4 e 5, evidentemente non avrebbe previsto un autonomo comma (il n° 5) ed il relativo contenuto sarebbe stato trasposto all'interno del comma 4 come una semplice "prosecuzione e suo completamento".



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

L'interpretazione della norma in esame ipotizzata è peraltro smentita da un'ulteriore e significativa circostanza: se il quinto comma fosse stato un mero corollario dell'allinea precedente, il Legislatore avrebbe certamente ribadito nel contesto del comma 5 il requisito specifico della ricomprensione dei progetti "**anche parziali**" all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'omissione della locuzione "**anche parzialmente**" (presente nel comma 4, ma sintomaticamente assente nel successivo) non può essere considerata in maniera semplicistica come una "svista legislativa", dal momento che "*ubi lex dixit, voluit*".

A dimostrazione della correttezza di quanto sostenuto, basta soffermarsi su quelli che sarebbero gli effetti di un combinato disposto quale quello innanzi riportato, se utilizzato in casi limite; in base ad esso, infatti, non sarebbe da assoggettare a V.I.A. un acquedotto lungo 9999 metri tutti compresi in un'area protetta, mentre dovrebbe esserlo un acquedotto lungo 19999 metri dei quali solo 1 metro interessasse un'area protetta. E' evidente, quindi, che la precedente non può assumersi come corretta interpretazione della effettiva volontà del Legislatore, date le assurde conclusioni cui la sua applicazione porterebbe.

Qualora proprio si ritenesse di dover desumere una lettura combinata dei due commi, essa dovrebbe al massimo prevedere la necessità di V.I.A. qualora si dovesse realizzare un acquedotto di lunghezza inferiore ai 20 km ma che interessi un'area protetta per una lunghezza superiore ai 10 km. Ma anche questa corretta ipotetica lettura combinata dei due commi non richiederebbe per l'opera in questione la valutazione d'impatto ambientale, visto che, come già detto, l'opera interessa il Parco dei Monti Picentini solo per una lunghezza di alcune decine di metri.

4.c) Tenta di sottrarre alle comunità irpine ulteriore risorsa idrica, trasferendola verso la Puglia

Quest'accusa, più delle altre, è stata avanzata al solo scopo demagogico di far insorgere le popolazioni irpine contro la realizzazione dell'opera, basandosi la stessa esclusivamente sulla circostanza che dalla relazione di progetto la galleria risulta in grado di trasferire una portata variabile sino ad un massimo di 9 mc/sec.

Ribadito che le scelte programmatiche e "politiche", in termini di impatto dell'intervento sul territorio, sono avvenute ben a monte dell'incarico conferito allo scrivente, il cui mandato è esclusivamente finalizzato alla ripresa dei lavori interrotti (quella di una galleria alternativa all'esistente rientra tra le scelte strategiche operate a monte dell'intervento commissariale), va



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

innanzitutto considerato che, per motivi economici ben noti a chi si interessa di gallerie, una galleria di sezione troppo ridotta è economicamente non conveniente data, tra l'altro, la necessità di realizzarla con le attuali attrezzature che abbisognano di un certo spazio di manovra, e non certo più con la pala ed il piccone, come è stato fatto per l'esistente vecchia galleria.

In secondo luogo chi ha avanzato quest'accusa ha senza dubbio sorvolato sulla circostanza che qualunque sia la capacità di trasporto della nuova galleria, certo la stessa non può trasportare più della portata che vi viene immessa; ha, inoltre, dimenticato che la nuova opera si innesta a valle dell'imbocco della vecchia galleria Rosalba e che quindi non è in grado di trasportare una risorsa idrica superiore a quella attualmente derivata e che viene immessa nella vecchia galleria Pavoncelli in quanto al punto di innesto non può che arrivare tale portata.

Ma vi è di più.

All'interno dell'imbocco della nuova galleria Pavoncelli sarà realizzato il misuratore che consentirà di verificare in continuo l'entità della portata transitante. Questo Commissario Straordinario, a dimostrazione della propria buona fede, assumendo analoga buona fede nei suoi interlocutori, è giunto ad offrire agli Enti locali interessati la gestione od il controllo di tale misurazione con qualunque frequenza gli stessi ritenessero opportuna; tale offerta, però, è stata sdegnosamente respinta, ma di ciò, evidentemente, le popolazioni irpine non sono state portate a conoscenza.

4.d) Non è stato prioritariamente sottoscritto l'Accordo di Programma, previsto dall'art. 17 della "Legge Galli"

Anche tale accusa risulta assolutamente destituita da ogni fondamento, sia dal punto di vista giuridico che da quello inerente le azioni intraprese dal Commissario Straordinario.

E' necessario in proposito rammentare quanto previsto dall'art. 17 della Legge Galli, ai commi 1 e 5 che così recitano:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della *legge 18 maggio 1989, n. 183*, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27, *L. 8 giugno 1990, n. 142*, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

Dalla lettura del comma 5 si evince chiaramente come tale accordo di programma sia da raggiungersi per la realizzazione di un nuovo trasferimento di risorsa idrica tra regioni diverse che travalichi i comprensori di riferimento del bacino idrografico da cui la risorsa è derivata e non per un trasferimento di risorsa in essere per la quale sia esistente una concessione di derivazione.

Se così non fosse, non avrebbe senso il compito affidato al Ministro dei lavori pubblici, tra l'altro, di emanare le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

Evidentemente quanto innanzi non significa che, solo perchè vi sia una concessione di derivazione in essere, si possa impunemente non garantire il deflusso minimo vitale del corso d'acqua da cui la risorsa viene derivata.

Quanto innanzi riportato serve solo a comprovare come non ci si debba riferire, nella fattispecie, all'art. 17 della legge 34/96, bensì all'art. 22 del D.lgs. 11.05.1999 n°152 che recita ai commi da 1 a 6:

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della *legge 18 maggio 1989, n. 183* e dall'articolo 3, comma



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

3, della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Dalla lettura dei vari commi riportati si evince chiaramente che le concessioni in essere possono essere modificate, evidentemente anche in riduzione o azzeramento, a valle di una serie di attività da parte dell'Autorità di bacino costituite da:

- a. individuazione del minimo deflusso vitale
- b. individuazione della capacità di ravvenamento della falda
- c. individuazione dei fabbisogni, delle disponibilità, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa
- d. censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
- e. installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e, nel caso restituiti
- f. redazione del bilancio idrico di bacino
- g. eventuale modifica delle concessioni di derivazione, nel rispetto delle priorità della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, il che vuol dire nel rispetto della priorità dell'uso potabile.

Nulla di tutto ciò è stato ad oggi fatto per quanto attiene ai fiumi Sele e Calore e quindi, da un punto di vista giuridico, certamente non è pensabile possa essere, allo stato attuale, rimodulata la concessione di derivazione in atto.

Lo scrivente però, considerando che nei casi di trasferimento di risorsa idrica tra due regioni la direttiva comunitaria individua la necessità da parte della regione ricevente la risorsa di ristorare quella cedente la stessa dei costi di gestione del trasferimento, dei costi ambientali e di quelli relativi alle mancate opportunità, cioè di quelli a ristoro del mancato utilizzo locale della risorsa stessa per attività ingeneranti un ritorno economico, conscio della circostanza che da parte della Regione Puglia tali costi sono riconosciuti alla Regione Basilicata, mentre non lo sono alla Regione Campania, ha ritenuto, nella sua veste di Direttore Generale per le Reti del Ministero delle Infrastrutture, e non in quelle di Commissario Straordinario, di convocare ad un tavolo tecnico le due Amministrazioni regionali e gli Enti interessati per addivenire ad un accordo che prevedesse



Ministero delle Infrastrutture

Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli Bis

appunto, da parte della Regione Puglia, il succitato ristoro a vantaggio della zona irpina della Regione Campania.

Nonostante più riunioni tenutesi sia nella sede ministeriale che in quella regionale di tale tavolo tecnico, gli Enti locali interessati non hanno inteso affrontare il problema del ristoro dei succitati costi, senza scinderlo da quello relativo alla realizzazione della nuova Galleria Pavoncelli, ritenendo di condizionare la stessa ad una prioritaria sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevedesse oltre che la quantificazione di detti costi, anche il finanziamento, da parte delle due regioni interessate ed eventualmente del Ministero delle Infrastrutture in pratica di tutte le opere previste nel piano d'ambito, richiedente finanziamenti complessivi per circa 870 milioni di euro.

A parte l'evidente esosità delle richieste avanzate a livello di opere da finanziare, l'altro elemento che ha contribuito ad un mancato raggiungimento dell'Accordo costituente l'obiettivo del tavolo tecnico può essere individuato nella pervicacia con la quale alcuni Enti locali hanno inteso collegare due problematiche le cui soluzioni, sia in termini procedurali che in termini temporali di attuazione, risultavano assolutamente incompatibili se condizionate tra loro e non invece affrontate e risolte parallelamente.

L'auspicio, in conclusione, che questo Commissario Straordinario può fare è che, nel più breve tempo possibile, si possa riaprire un tavolo tecnico attorno al quale sieda chi è intenzionato a risolvere le problematiche nel settore delle popolazioni irpine e pugliesi interessate, senza che vengano avanzati veti o proferite minacce, ma con il solo intendimento di raggiungere un accordo che tenda al massimo vantaggio per le popolazioni con il minimo costo per le comunità; ciò nel saldo convincimento che solo il raggiungimento di soluzioni condivise in termini di partenarietà e non di antitesi tra le due Regioni, può essere utile a perseguire uno sviluppo comune nell'interesse di entrambe le Regioni.

Il Commissario Straordinario
(prof.ing. Roberto Sabatelli)